

AMBIENTE

Siamo all'avvento (o alla vigilia?) del nuovo metodo tariffario sui rifiuti (Arera)

► di Alberto Pierobon

Assessore all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità della Regione siciliana

L'Arera e il MTR: sfondo teorico, prime considerazioni e finalità

Le competenze regolatorie dell'Arera riguardano, tra altro, la promozione della concorrenza e dell'efficienza dei servizi di pubblica utilità (cfr. art. 1, comma 1 legge n. 481/1995), recentemente estese anche alla materia dei rifiuti (art. 1, comma 527 legge n. 205/2017).

Con la deliberazione del 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF recante la “definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2020” ⁽¹⁾, l'Arera è intervenuta sul nuovo metodo tariffario relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti (periodo 2018-2021). Ciò avviene dopo che l'autorità ha già emanato diverse delibera-



zioni e documenti per la consultazione che sono rilevanti sulla tematica in parola.

Il metodo tariffario rifiuti (MTR) è fortemente orientato a una visione aziendalistica, con l'efficientamento dei costi e riposando sulle fonti contabili obbligatorie, non senza introdurre alcuni meccanismi che tengono conto del complessivo sistema nei rapporti instaurabili tra gli enti gestori dell'ATO (Egato) o degli enti territorialmente competenti (ETC) e i gestori (unico o plurimi, pubblici e/o privati), guardando ai servizi erogabili che vengono ricompresi in un "perimetro" ove si includono le attività basiche (pubbliche) riguardanti i rifiuti urbani (RU) e assimilati (RA), escludendone altre. Al contempo il MTR non trascura di fare emergere l'interrelazione tra servizi in privativa e fuori privativa (es. tra i RU e i rifiuti speciali RS) anche nelle refluenze dei loro intrecci e costi e ricavi (C/R) come pure nell'utilizzo degli asset e delle risorse.

Trasparenza, tracciabilità e responsabilizzazione sono quindi elementi fondamentali del MTR, il quale però rimane entro una visione aziendale di stampo utilitaristico (pur produttiva di efficienze) e massimizzante, scolorando però gli aspetti valoriali e istituzionali che non possono mancare in un servizio pubblico ambientale.

Fuori da ogni facile schiamazzo: ogni gestione e ogni bilancio vanno oltre le cifre e le rappresentazioni: oltre che determinare le cifre nella sintesi del capitale e del reddito, debbono dare loro un significato.

Forse, per evitare conflitti o per ricercare più comodi equilibri e soluzioni si è ricorso ai costi/fabbisogni standard (FS) con il c.d. federalismo fiscale (cfr. legge 27 novembre 2013, n. 147 e d.lgs. 26 novembre 2010, n. 216); il quale muovendosi verso la finalità perequative, non disdegna il monitoraggio e il miglioramento dei costi storici.

Le realtà aziendali pubbliche (*utilities*) stritolate tra varie e complesse esigenze (che prescindono, e non crediamo di scandalizzare niuno, dalla erogazione del servizio in condizioni di mercato) cercano di copiare le organizzazioni e pure i metodi utilizzati dal sistema privato. Ma mentre quest'ultimo persegue la convenienza economica in condizioni di mercato, il soggetto pubblico non ha di queste preoccupazioni, perché dal gettito tariffario (in regime di monopolio) viene ad esso garantita, al minimo, l'autosufficienza economico-patrimoniale nel tempo. Come misurare quindi la virtuosità di una gestione pubblica? Solo ricorren-

do alle fonti del reddito e del capitale? Oppure, ancora, rifacendosi alle medie, agli standard, agli efficientamenti? Ma si tratta di strumentazioni e misurazioni o di cos'altro?

Persino sui "fatti" vengono erette teorie che però poggiano non sulla roccia, bensì su palafitte (Popper) che poi vengono rappresentate e interpretate nella "fatticità". Le cifre, i bilanci, i metodi non sono infatti mai agnostici ⁽²⁾.

Nel MTR si riordinano le fonti e si va oltre la griglia dei C/R del metodo normalizzato (MN) del d.P.R. n. 158/1999, che viene mantenuto "a valle", per i criteri tabellari di ripartizione anche nelle categorie di utenza. Viene però presupposta una *governance* pretesamente ordinata di Egato/ETC e di gestori operanti, siano essi soggetti pubblici o privati. E si impone una "totalità" delle "parti" del servizio pubblico che diventa inclusivo/escludente di certune attività, che poi hanno un loro riflesso non solo sui C/R, sul piano economico-finanziario (PEF) e sulla Tari/Tp, pur anche nei processi pubblico/privato, non solo sotto il profilo della delimitazione del regime di privativa e della fiscalità locale, altresì nelle loro "zone grigie". Si è poi voluta spostare più avanti, forse per evitare in questa fase l'insorgere di ulteriori conflitti di vario genere con i "puntualisti" e con i tanti titolari di impianti, la determinazione del metodo per la tariffa puntuale (d.m. 20/4/2017) e delle tariffe di accesso agli impianti (c.d. "tariffe a cancello").

Aspetti del MTR

I costi e i ricavi seguono la causalità della gestione del ciclo dei rifiuti, partendo dalla produzione, intercettata in varie forme (isole ecologiche, conferimenti selettivi, prelievi, raccolta, ecc.) e il successivo stoccaggio/trasferimento/trasporto ad un impianto intermedio o finale. In buona sostanza si distingue soprattutto l'attività di raccolta-trasporto da quella di trattamento impiantistico. Siccome i C/R hanno una loro natura, composizione e allocazione nella filiera del ciclo dei rifiuti, come va affrontata questa tematica? Siamo alle entrate binomie da finanziamento dei costi variabili (TV) e dei costi fissi (TF) come costruiti dal MTR. Le formule utilizzate non sono impossibili da capire, ma proviamo a semplificarne la comprensione anche per i non addetti ai lavori.

Si ha la sommatoria dei costi variabili $\sum TVa$ nel seguente calcolo:

(+) CRT: costi attività di raccolta e trasporto per rifiuti indifferenziati;
 (+) CTS: costi attività di smaltimento;
 (+) CTR: costi per il recupero;
 (+) CRD: costi attività di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati, dai quali vengono sottratti:
 (-) b Ara: che è un fattore di *sharing*, con valore tra 0,3-0,6 per ripartire i benefici in termini di efficienza tra operatori e utente, derivanti dalla vendita di materiali ed energia, extra Conai, e dalla diversa perimetrazione del servizio;
 (-) b ARConai: che è un fattore di *sharing* riguardante i rifiuti di imballaggio del circuito Conai;
 si aggiungono:
 (+) RCTva: la componente a conguaglio relativa ai costi variabili, con un coefficiente di gradualità del riconoscimento dei costi ritenuti efficienti 2018-2019 (da recuperarsi fino a un massimo di 4 rate).

La sommatoria dei costi fissi ΣTF_a comprende (facendo sintesi delle descrizioni):

+ CSL: costi dello spazzamento e lavaggio aree;
 + CC: costi comuni;
 + CK: costi di capitale;
 + RCTfa: è la componente a conguaglio dei TF, sempre con un coefficiente di gradualità del riconoscimento dei costi efficienti 2018-2019, nel massimo di 4 rate.

Le riclassificazioni vanno valutate, oltre che nella rispondenza al MTR, anche negli impatti, anche perché l'Egato/ETC stabilirà forme di agevolazione e/o tramite gli adeguamenti assegnati dal sistema previgente (e non travolto) al MTR.

I costi operativi CG e CC escludono gli ammortamenti, i costi di capitale e gli accantonamenti, per i quali esiste un'aggregazione nella componente CKa. I costi operativi possono incrementarsi con l'indicizzazione Istat (media calcolata su 12 mesi, indice mensile ISTAT per famiglie operai e impiegati: FOI).

Più in dettaglio, i costi operativi di gestione CGa comprendono:

(+) CSL: che oltre ai costi di spazzamento e di lavaggio contemplano anche quelli della raccolta dei rifiuti abbandonati;
 (+) CRT: che riguarda anche i costi delle isole ecologiche, diversificando, col criterio della quantità, tra rifiuti indifferenziati/differenziati;

(+) CTS: trattamento per lo smaltimento, richiamante il €/tonn*Quantità di rifiuti conferiti, che è riferito al pretrattamento per i RU residui (es. in TMB) e al successivo smaltimento (discarica e incenerimento sotto la stabilita soglia di efficienza energetica). Anche qui si chiede la diversificazione tra rifiuti indifferenziati/differenziati col criterio quantità;

(+) CRD: riguardanti il recupero, diversificando il costo per gestione isole ecologiche diff./indiff. secondo il suddetto criterio;

(+) CTR: attività che include, oltre al pretrattamento TMB con destinazione del rifiuto al recupero di materia ed energia, anche le attività di commercializzazione e della valorizzazione delle frazioni differenziate (cfr. Memoria Arera 326/2019/I/RIF del 23 luglio 2019 per la VIII Commissione Ambiente Camera Deputati), ripartendo i CTS/CRT secondo la destinazione dello smaltimento o del recupero ⁽³⁾.

I costi operativi incentivanti (CoITV e CoITF) sono di natura previsionale per miglioramenti o per l'aumento del perimetro dei servizi.

Laddove l'Egato/ETC si rivolga a titolari di impianti di CTS/CTR si utilizzerà la tariffa di conferimento €/ton*Quantità conferita di rifiuto. Infatti, nelle more della determinazione ex art. 1, comma 527, lett. g) della legge n. 205/2017, si assumeranno le tariffe scaturite dalle procedure di gara, oppure dall'approvazione/giustificazione da parte dell'ETC/Egato.

I costi comuni (CC) invece contemplano:

(+) CARC: comprendono, tra altri: il *call center*, la banca dati e le attività di accertamento e di riscossione, ma anche la promozione di campagna ambientale e le attività di prevenzione rifiuti;

(+) CGG: spese generali;

(+) CCD: quota dei crediti inesigibili;

(+) COAL: quote per il funzionamento dell'ETC/Egato, Arera, ecc., nonché le eventuali compensazioni territoriali e *post mortem*.

I costi che possono venire riconosciuti sono:

1) l'IVA; 2) l'efficienza dell'esercizio e degli investimenti; 3) le voci di natura ricorrente (al netto dei costi capitalizzabili e delle poste rettificative) B6, B7, B8, B9, B11, B12, B13, B14, riclassificati nei costi operativi (CG+CC) e nei costi di uso del capitale CK (ACC).

Gradualismo, conguaglio annualità 2018 e 2019, passività pregresse

Il gradualismo del MTR contempla:

- 1) gli obiettivi di raccolta differenziata (RD) da raggiungere nel tempo;
- 2) l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo;
- 3) la base delle risultanze di soddisfazione degli utenti e/o la Carta dei servizi.

Il costo unitario effettivo (CUEff a-2) è la differenza tra i vecchi TV e TF riferita alla quantità di rifiuti gestita nell'anno. Il coefficiente di gradualità confronta il CUEff a-2 e il *benchmark* di cui al fabbisogno standard e il costo medio di settore rilevato dalla ultima relazione dell'Ispira. Se il CUEff supera il *benchmark* si aprono 6 scenari tabellari, con intervalli di valori; se il CUEff è inferiore o uguale al *benchmark*, anche qui si hanno altri 6 scenari tabellari, sempre con intervalli di valori.

Si conguagliano gli anni 2018-2019 partendo dai costi effettivi del 2017 indicizzati (Istat-FOI), nella differenza tra i nuovi e i vecchi costi variabili e costi fis-

si, guardando altresì alle entrate (RC) sempre riferite alle due macro categorie di costi.

I criteri di semplificazione consentono la riconoscibilità per le annualità 2018-2019 dei costi effettivi che vengono assunti per efficienti, in presenza di:

- 1) avvicendamenti operativi;
- 2) passaggi alla tariffa puntuale (TP);
- 3) assenza di stratificazione delle immobilizzazioni (oppure nelle ipotesi 11.3 o 11.4 dell'all. A al MTR).

Nel sistema del MN, con costi sbordanti le previsioni del PEF, ove non già emersi in sede di consuntivo, possono condurre alle cosiddette "passività pregresse" che non sono di per sé giustificabili invocando il principio del "*full cost recovery*". Se ci sono scostamenti da turbamento dell'equilibrio economico-finanziario, essi emergono dalla reportistica e solo il sopraggiungere di eventi gestionali incerti o non prevedibili comporta la necessità di adeguare i propri prezzi o tariffe (si vedano l'art. 2424-bis, comma 3 del c.c. e i principi contabili OIC nn. 19, 31, 37).



La riclassificazione dei costi variabili e fissi, nel vincolo della crescita. IVA, crediti, *post mortem* (cenni)

Col MTR si recuperano (per il periodo 2020-2021) solo gli oneri ammissibili gestionali dei costi variabili, in un *range* ammissibile (0,8-1,2) di crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, nella differenza tra la sommatoria dei costi variabili del 2020 e del 2019. Se i costi variabili superano 1,2 si caricano i costi fissi, in una sorta di ripartizione che fa ordine nella natura dei costi. Ove i costi variabili sono inferiori allo 0,8 si caricano le entrate da costo fisso, sempre in una logica ricollocazione che vuole per gli operatori la massimizzazione della efficienza e per l'utenza la minimizzazione del carico tariffario. La comparazione dei costi pretende di considerarli al netto dell'IVA, evidenziando quella indetraibile. Ma se i gestori operano come "nettisti" i comuni con la Tari sono "lordisti" e chiedono di poter in-

serire l'onere dell'IVA tra i costi di copertura tributaria ⁽⁴⁾.

Per quanto riguarda la esigibilità dei crediti, agglutinante varie casistiche, che condizionano assai molte realtà, soprattutto del Sud Italia, che tanto rilievo assumono nella determinazione tariffaria per gli incassi da recupero evasione, in precedenza le linee guida del Mef alla Tares indicavano di contabilizzarli in riduzione del CARC, quindi nel perimetro dei costi e ricavi inerenti alla gestione dei rifiuti ⁽⁵⁾. Per le altre casistiche il MTR è chiaro, seguendo un criterio di procedibilità giuridica responsabilizzante.

Per coloro che sono sprovvisti o hanno fondi insufficienti per il *post mortem*, per vari motivi sui quali non è qui il caso di intrattenersi, si potrà utilizzare in sede tariffaria la copertura di questi costi, il che pone rimedio a una lacuna diremmo "strategica" di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 36/2003 (fase transitoria della disciplina sulle discariche).



Costo d'uso del capitale: ammortamenti; accantonamenti; remunerazione del capitale e delle immobilizzazioni

Il costo d'uso del capitale (CK) comprende:

(+) Amm: copertura degli ammortamenti, che si richiamano alle norme tributarie, altresì inserendo una tabella di vita utile regolatoria per categorie di cespiti comuni e specifici (derivante da *focus group* e da dati di letteratura) che potranno, in taluni casi, derogare all'Egato/ETC;

(+) ACC: copertura degli accantonamenti ammessi. Vanno evitate le decisioni dei gestori (*sic!*) che siano discrezionali e ricorrenti. Sono quindi ammessi al riconoscimento tariffario: 1) gli oneri *post mortem*; 2) i crediti (nei limiti di cui all'art. 14.2); 3) eventuali, ulteriori, accantonamenti iscritti a bilancio per la copertura di rischi ed oneri previsti dalla normativa di settore e/o dai contratti di affidamento in essere; 3) altri accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, nel limite delle norme tributarie.

(+) R: componente della remunerazione del capitale di investimenti netto (CIN) ⁽⁶⁾. Il tasso di remunerazione del capitale investito dovrà riflettere il costo efficiente di finanziamento del settore (che non rientra nell'economia del presente scritto approfondire come si dovrebbe). Si richiama quanto dettagliato nell'all. A per il CIN e la remunerazione dei lavori in corso (infrastruttura che crea patrimonio), oltre alla remunerazione del WACC secondo un *panel* di settore che tende al recupero del *lag* regolatorio (-2), ripartendo la non aderenza tra i C/R.

(+) Rlic: componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso. Ove il valore delle immobilizzazioni (Amm) si colleghi al Rlic siamo ai costi storici dei cespiti, di stratificazioni, con deflatore, ecc. È utile soffermarsi con riferimento ai: a) contributi in conto capitale erogati da enti pubblici per i quali esiste apposita previsione (art. 11.11 e art. 13.5 all. A); b) cespiti di proprietari diversi dai gestori: ove i primi richiedano un canone o il pagamento di interessi o ratei di mutui, queste somme sono ammesse a tariffa (art. 11.12); c) cespiti di proprietà dei comuni, consorzi, società patrimoniali o comunità montane, i cui valori si desumono dalle fonti obbligatorie (art. 11.13).

Per i contributi in conto capitale erogati da enti pubblici, si devono detrarre dal valore delle immobilizzazioni lorde i contributi percepiti in ciascun anno (rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi al netto della quota già degradata), chiarendo che la

valorizzazione dei finanziamenti a fondo perduto avviene indipendentemente dal soggetto che li ha percepiti (comune, consorzi, gestori secondo la modellistica dei servizi pubblici locali). Il che segue anche gli orientamenti europei che impongono ai beneficiari dei fondi destinati agli impianti di evidenziare la redditività (tariffa) impiantistica evitando finanziamenti a piè di lista.

Inoltre, i cespiti di proprietari diversi dal gestore possono ammettersi agli effetti tariffari solo ove il medesimo proprietario a fronte dell'uso del bene richieda un riconoscimento; mentre i cespiti di proprietà di comuni, consorzi, società patrimoniali o comunità montane vanno considerati secondo i valori del conto del patrimonio e delle scritture inventariali a valore.

L'incrementalismo tariffario nel MTR

La tariffa può crescere (1+Pa) con:

1) il tasso di inflazione programmata (1,7%); 2) il fattore di miglioramento dell'efficienza; 3) togliendo il coefficiente di recupero della produttività (nel *range* 0,1-0,5); 4) il coefficiente di miglioramento della qualità delle prestazioni (in 4 scenari tabellari) e, infine, 5) il coefficiente di valorizzazione laddove si aumenti il perimetro gestionale (tecnico-operativo) quali-quantitativo dei servizi.

Superando il limite incrementabile l'Egato/ETC dovrà produrre una relazione all'Arera corredata da:

1) una valutazione di congruità, dove fanno capolino i costi standard di cui alla legge sul federalismo e per le regioni o province autonome, il costo medio desunto dall'ultimo rapporto di settore Ispra. Il confronto tra i costi efficienti e il benchmark porta anche a diversi coefficienti di gradualità; 2) la spiegazione su eventuali "valori picco" in CTS e CTR (ma perché non per CRT e CRD ⁽⁷⁾); 3) l'effetto di valorizzazione del fattore *sharing*; 4) gli oneri aggiuntivi per il miglioramento della qualità delle prestazioni e/o l'aumento del perimetro dei servizi ⁽⁸⁾.

Fattori *sharing* si applicano anche ai proventi, per l'incertezza ne (e per incentivare) la crescita dei ricavi dalla gestione dei rifiuti per la vendita di materiali ed energia, nonché per incentivare gli stessi. In ogni caso forme di corrispettivi p.c.d. "compensati" (ad es. premialità o *bonus* contrattuali) nell'ambito di un rapporto contrattuale (commutativo, con elementi aleatori collegati al successo della percentuale della raccolta differenziata) debbono trovare contabile evidenza anche nel metodo tariffario.

Adozione e aggiornamento del PEF

La deliberazione Arera e i suoi allegati completano la disciplina sull'adozione e sull'aggiornamento del PEF ai fini del MTR: al n. 1 il gestore/input dati del ciclo integrato RU/ambito e comune ⁽⁹⁾; n. 2 la relazione di accompagnamento al PEF ⁽¹⁰⁾; n. 3 la dichiarazione responsabile e di veridicità dei dati, ecc.

Il PEF viene redatto e/o aggiornato dal gestore ⁽¹¹⁾ che poi lo trasmette, per la verifica all'Egato/ETC, nell'ambito del procedimento di approvazione, in ogni caso sempre per garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione. L'Egato/ETC per la verifica potrà avvalersi di una propria commissione indipendente o di un soggetto terzo rispetto al gestore; la terzietà richiede da un lato caratteristiche di veridicità, chiarezza, completezza e congruità delle informazioni, dall'altro coerenza tra corrispettivi e costi efficienti.

Va preparato (spostato) l'avvento del MTR

Siamo alla vigilia di un MTR che, per la sua impostazione, sembra forse essere adesivo alle (seppur positive esperienze delle) *utilities* del Nord, le quali im-

portano nella propria organizzazione e strumentazione le metodiche e prassi in voga nelle grandi aziende private. Gli esiti che si profilano sono un mercato di grandi società, costituito grazie alle aggregazioni, fusioni e alleanze tra gli operatori del settore che trovano sponda nel MTR. Il che non potrà che aumentare il divario tra il Nord e il Sud d'Italia.

Tanto, al momento, non consente quella (invero imminente: dal 2020!) omogenea implementazione tariffaria in tutte le realtà del territorio nazionale.

Del resto la deliberazione Arera è datata 31 ottobre 2019 e gli enti locali non sono obiettivamente in grado di provvedere, salvo che non vengano vampirizzati dai consulenti, se non colonizzati dai gestori. Il che va evitato per comprensibili motivi.

Per cui sembra ragionevole e condivisibile la proposta formulata da molti comuni, se non anche dall'Anci, come pure dalle regioni e dalle province autonome che sono state inoltrate (con vari motivi) all'Arera, chiedendo di spostare di almeno un anno l'applicazione del MTR, il che sarà l'occasione per meglio intervenire su taluni aspetti anche alla luce delle criticità evidenziate.

Note

⁽¹⁾ Per costi efficienti si intendono gli scostamenti tra i valori effettivi/efficienti da determinarsi per le annualità 2018-2019 e da recuperarsi nel 2020 e 2021 (a+1), i quali riferimenti derivano dai *set* dei dati economici e tecnici elaborati per ambiti di cui al *panel* dei gestori che sono stati considerati da Arera rappresentativi di diverse realtà.

⁽²⁾ Sia permesso rinviare al volume *Ho visto cose. Tutti i trucchi per rubare in Italia raccontati da un manager pubblico*, Milano, 2017, con appendice di casistiche ragionate in materia di servizi pubblici, anche ambientali.

⁽³⁾ Altra ipotesi si ha laddove un operatore gestisce un impianto di smaltimento di RU e anche di RS, con la rappresentazione dei costi riferiti alle attività CTS, ma come viene determinato il PEF nel coacervo di RU-RS? *"In tal caso si applica la stratificazione e si valorizzano sia i costi operativi sia i costi di capitali. Se l'impianto è finanziato con i corrispettivi della tariffa rifiuti urbani, i ricavi speciali sono inclusi negli 'altri ricavi'"* (Q&A MTR n. 42).

⁽⁴⁾ Così IFEL, Guida alla tariffazione puntuale dei rifiuti urbani, 2019, pag. 48.

⁽⁵⁾ Dalle osservazioni ANCI /IFEL documento del 16 settembre 2019.

⁽⁶⁾ La remunerazione del CIN si fa col $WACC \cdot CIN$, collegato alle immobilizzazioni nette. Lo R è la quota a compensazione del capitale circolante netto (CCN), con PR che è il valore delle poste rettificative del capitale che includono forme alternative di finanziamento presenti nel bilancio (a-2) e la quota a compensazione del CCN che ha una propria formula (art. 12.5).

⁽⁷⁾ Basti pensare alle situazioni emergenziali ove i costi di conferimento agli impianti (assieme ad altri: rimozione e trasporto) risentono di dinamiche non predeterminabili, ma che condizionano assai i costi dei comuni o chi per essi. Qui la "tariffa cancello" va dissimulata e chiarita con criteri obiettivi e verificabili, quanto meno nell'interesse erariale.

⁽⁸⁾ Per l'Arera: *"l'Autorità non modifica la struttura della finanza locale in relazione alle attività esterne al perimetro della regolazione e incluse in TARI ma ne chiede la separata evidenza"* (Q&A MTR n. 10), ancora: *"ciò che rileva per l'Autorità è che sia chiaro cosa si paga per la gestione del ciclo dei rifiuti e, per differenza, cosa non rientra nel ciclo dei rifiuti"* (Q&A MTR n. 22).

⁽⁹⁾ Per l'all. n. 1 l'Egato/ETC indica: il fattore *sharing*; la rateizzazione; il FS o il CM di settore (€/kg); il coefficiente di gradualità; la verifica del limite di crescita (il coefficiente recupero produttività; il coefficiente di miglioramento qualità; il coefficiente di valorizzazione delle modifiche al perimetro gestionale).

⁽¹⁰⁾ Nell'all. n. 2 si ha lo schema tipo della "relazione di accompagnamento", che sembra confermare la lacuna relativa ai ricavi derivanti dalla vendita di materiale ed energia corrispettivi da rifiuti di imballaggio entro il sistema Conai e fuori (ad esempio per i Consorzi Autonomi o altri operatori sul mercato).

⁽¹¹⁾ Si noti che per l'Arera *"il MTR si applica a prescindere dalla modalità di affidamento della concessione e dalla forma giuridica dell'operatore"* (Q&A MTR n. 18); *"Il gestore deve redigere il PEF in base ai dati di bilancio"* (Q&A MTR n. 26), quindi il gestore teoricamente redige il PEF non basandosi necessariamente sui contratti in essere, nemmeno quello di servizio, che poi informano i bilanci e ogni altra risultanza. Ecco che serve un approccio più integrato che guardi anche (controlli e monitori) al rapporto contrattuale e alle sue conseguenze.